

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2887

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Norme per i docenti con funzioni vicarie

*Presentato il 20 maggio 1985*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prevede che, in caso di assenza o impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Con la successiva legge 9 agosto 1978, n. 463, nell'articolo 23, sono stati disciplinati i casi in cui il provveditore agli studi può autorizzare l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento dei docenti incaricati, come detto sopra, di sostituire il capo di istituto in caso di sua assenza o impedimento. Le condizioni in presenza delle quali è possibile autorizzare l'esonero o il semiesonero sono essenzialmente

riferite al numero delle classi funzionanti nella scuola.

Tale disciplina si è rivelata fonte di gravi inconvenienti in connessione all'esigenza di assicurare il puntuale assolvimento della funzione direttiva e ha dato luogo, quindi, a notevoli difficoltà di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Va infatti ricordato che l'attività di direzione delle stesse istituzioni comporta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, una molteplicità di compiti, gran parte dei quali richiede, di per sé, un impegno costante ed uniforme, a prescindere dalle dimensioni — grandi, medie o piccole — della singola scuola.

Si tratta, cioè, di un impegno la cui gravosità non è del tutto correlabile alle dimensioni della singola scuola ma è per

la maggior parte inerente alle attività istituzionali di questa e, per ciò stesso, richiede continuità di espletamento e di applicazione. Di qui l'oggettiva impossibilità del suo contemporaneo assolvimento, da parte del docente vicario, con il servizio di insegnamento cui lo stesso è tenuto.

Proprio sulla base di tali considerazioni la legge 20 novembre 1971, n. 1061, ha disposto l'esonero dall'insegnamento di tutti i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, innovando così rispetto alla precedente legislazione che prevedeva espressamente i casi di esonero (nella scuola media il preside veniva esonerato soltanto quando il numero degli alunni superava le 200 unità: (confrontare articolo 9 della legge n. 899 del 1940).

I problemi posti in evidenza hanno acquistato recentemente specifica rilevanza in relazione all'intensificazione dell'attività concorsuale, della quale la legislazione degli ultimi anni ha accentuato la periodicità (vedi legge del 22 dicembre 1980, n. 928, per il reclutamento del personale direttivo e legge del 20 maggio 1982, n. 270, per il reclutamento del personale docente).

In proposito è da precisare che, in base alla vigente normativa, per le commissioni di esame nei concorsi di reclutamento del personale direttivo è prevista la presenza di due capi di istituto in ciascuna commissione, numero che è destinato ad aumentare in caso di articolazione della commissione originaria in sottocommissioni; per le commissioni di esame nei concorsi per il reclutamento del personale docente è prevista la presenza di un capo di istituto, salvo sempre l'eventuale articolazione in sottocommissioni. È da aggiungere che tali ultimi concorsi sono decentrati a livello regionale o provinciale.

Si ha conseguentemente una percentuale abbastanza consistente di personale direttivo assente dalla scuola per lunga parte dell'anno scolastico; il che pone la necessità di assicurare continuità alla funzione di direzione in quelle scuole

nelle quali il docente vicario non usufruisce già di esonero dall'insegnamento.

Di siffatte esigenze intende farsi interprete il presente disegno di legge, il cui articolo unico prevede, per l'appunto, la possibilità di autorizzare, anche al di là dei limiti attualmente previsti dalla legge, esoneri o semiesoneri dall'insegnamento dei docenti vicari per i periodi di assenza continuativa del capo di istituto, superiore ai trenta giorni, quando l'assenza stessa sia dovuta all'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione, incarichi che comportino l'esonero dagli obblighi di servizio.

Lo stesso articolo si fa carico inoltre di regolare la sostituzione del docente vicario che verrà ad usufruire dell'esonero o del semiesonero, prevedendo l'utilizzazione di personale in servizio nella scuola stessa o a disposizione nell'ambito della provincia.

Soltanto, come ipotesi residuale, è prevista l'assunzione di supplenti.

Va precisato, infine, che l'onere conseguente dagli esoneri o semiesoneri autorizzati ai sensi del provvedimento che si propone è compensato dalle economie che vengono a realizzarsi per effetto della contestuale, prevista abrogazione del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Detto comma, infatti, nel prevedere la « messa a disposizione » del personale docente che riprenda servizio in data successiva al 30 aprile, dopo aver fruito di aspettative per infermità o per motivi di famiglia, comporta, come è noto, il mantenimento del rapporto di servizio dei supplenti assunti su posti di insegnamento già occupati dallo stesso personale docente sopra indicato. Pertanto, l'abrogazione del comma in questione avendo, per effetto, la riassunzione, da parte del predetto personale, del posto di insegnamento occupato all'atto del collocamento in aspettativa, fa venir meno la fonte di oneri costituita dall'assunzione, su quel posto stesso, di docenti supplenti.

Per l'incidenza finanziaria del provvedimento che si propone, si rinvia comunque all'unito prospetto.

*Oneri finanziari.*

1. — Premesso che le assenze del personale direttivo dovute ad incarichi conferiti dall'Amministrazione sono connesse alla partecipazione di commissioni di concorso, e stimando che ogni commissione di concorso a cattedre o a preside assorba almeno un direttore didattico o preside si hanno circa 7.200 direttivi scolastici impegnati in dette commissioni.

Stimando che non più di 1/4 di tali soggetti abbia un vicario totalmente esonerato dall'insegnamento, si hanno circa 5.400 direttivi che devono essere sostituiti da vicari semiesonerati o non esonerati dall'insegnamento.

Si stima altresì che le assenze di tali direttivi per l'espletamento dei suddetti incarichi assommino in un anno complessivamente ad 8 mesi.

Il compenso mensile lordo di un supplente è di lire 1.500.000.

2. — Stimando che i 5.400 docenti da sostituire siano suppliti per 2/3 da personale già in servizio e retribuito (completamento d'orario o utilizzazione di personale a disposizione) e che solo il rimanente 1/3 dia luogo a supplenze occorrerà reclutare 1.800 supplenti per 8 mesi per 9 ore settimanali, il cui onere finanziario complessivo annuo ammonta a lire 10.800 milioni.

3. — Poiché è ragionevole presumere che docenti assenti che rientrano in servizio dopo il 30 aprile, senza però assumere l'insegnamento nella classe, siano non meno di 3 ÷ 4 mila complessivamente, si può affermare che l'obbligo del rientro in classe di tali soggetti anche dopo il 30 aprile in conseguenza della prevista abrogazione dell'articolo 62, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dà luogo ad un risparmio di spesa per supplenti non inferiore a 9 ÷ 12 miliardi di lire.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

1. Nei circoli didattici e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, gli insegnanti che, eletti ai sensi dell'articolo 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, siano incaricati di sostituire il direttore didattico od il preside, in caso di assenza o impedimento, possono ottenere dal Provveditore agli studi l'autorizzazione all'esonero totale, qualora già fruiscano di esonero parziale ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ovvero all'esonero parziale, qualora non fruiscano neanche di esso, per i periodi di assenza continuativa, superiore a trenta giorni, del direttore didattico o del preside, dovuta all'espletamento di incarichi conferiti dall'Amministrazione, che ai sensi delle vigenti disposizioni importino esonero dagli obblighi di servizio.

2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, alla copertura dei posti e delle ore di insegnamento, rimasti vacanti a seguito dell'esonero totale o parziale autorizzato sulla base del precedente comma, si provvede con docenti della medesima disciplina, facendo ricorso, prioritariamente, a quelli in servizio nello stesso istituto o scuola e, secondariamente, a quelli che si trovino a disposizione nell'ambito della provincia.

3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere ai sensi del precedente comma, si farà ricorso ai docenti, in servizio nello stesso istituto o scuola per la medesima disciplina, che chiedano di supplire il collega per le ore di insegnamento cui si riferisce l'esonero totale o parziale. Le ore prestate in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio di insegnamento sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Nel caso in cui, infine, non sia possibile provvedere, in tutto o in parte, alla copertura dei posti o delle ore di insegnamento sulla base di quanto previsto dai precedenti commi, si dà luogo al conferimento di supplenze temporanee.

5. Si dà luogo parimenti al conferimento di supplenze temporanee quando si tratti di sostituire, nei circoli didattici, insegnanti di scuola materna o di scuola elementare, sempre dopo aver utilizzato eventuali docenti in soprannumero.

6. È abrogato il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.